



COMUNE DI ZONE  
Provincia di Brescia

CODICE ENTE 10456	CODICE MATERIA
DELIBERAZIONE N. 58	
<input type="checkbox"/> Soggetta a invio ai Capigruppo consiliari	

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: **Costituzione Fondo risorse decentrate – anno 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addi **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1 - Zatti Marco Antonio	Sindaco	Si	
2 - Salvalai Andrea	Assessore	Si	
3 - Marchetti Andrea	Assessore	Si	
	Totale	3	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, dott.ssa Porteri Mariateresa, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Zatti Marco Antonio, Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono, nelle more dei rinnovi suddetti, attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del CCNL 22.01.2004 che suddividono tali risorse in:
  - **risorse stabili**, che presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità e che, quindi, restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - **risorse variabili**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo.
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo e fornita dall'art. 15 del C.C.N.L.1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

### preso atto che

- la categoria delle risorse decentrate stabili ricomprende, per espressa previsione contrattuale, le seguenti fonti di finanziamento:
  - a) CCNL del 1/4/1999: art. 14, comma 4, art. 15, comma 1, lettere a), b), c), f), g), h), i), j), l); art. 15, comma 5, per i soli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e conseguenti assunzioni di personale;
  - b) CCNL del 5/10/2001: art. 4, commi 1 e 2;
  - c) CCNL del 22/1/2004: art. 32, commi da 1 a 8;
  - d) CCNL del 9/5/2006: art. 4 commi 1, 2, 4 e 5
  - e) CCNL del 11/4/2008: art. 8, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9
- le risorse qualificate come risorse eventuali e variabili sono, invece, correlate alla applicazione della seguente disciplina contrattuale:
  - a) CCNL del 1/4/1999: art.15 comma 1 lettere d), e), k), m), n); art. 15, commi 2 e 4; art. 15, comma 5, per i soli effetti correlati al miglioramento ed incremento dei servizi e delle nuove attività;
  - b) CCNL del 14/9/2000: art. 54;
  - c) CCNL del 5/10/2001: art. 4, commi 3 e 4;
  - d) CCNL del 22/1/2004: art. 32, comma 6;
  - e) CCNL del 9/5/2006: art. 4, commi 2, 3 e 4;
  - f) CCNL del 11/4/2008: art. 8, commi 3, 4, 5, 6, 8, 9

### considerato che:

- la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" come ha precisato l'ARAN nella relazione illustrativa al CCNL 22/1/2004, ha come finalità non solo una maggior chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, decisi in sede decentrata, che hanno anch'essi la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile ed utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile (somme che risultano utilizzate per pagare le progressioni economiche orizzontali di cui all'art.17 comma 2 lett. c) del CCNL 1/4/1999; somme necessarie per il parziale finanziamento delle indennità di comparto secondo la disciplina dell'art.33 comma 4 del CCNL 22/1/2004; somme destinate all'incremento della indennità professionale del personale degli asili nido);
- le risorse denominate "variabili", per il loro carattere di incertezza nel tempo, potranno essere utilizzate, secondo le previsioni della contrattazione decentrata, solo per interventi di incentivazione salariale che

abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo;

**dato atto** che l'attività di costituzione del fondo risorse decentrate costituisce atto unilaterale dell'Amministrazione, non soggetto a concertazione o contrattazione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto collettivo nazionale di lavoro e che, un diverso *modus operandi* concretizzerebbe un'illegitima abdicazione al potere datoriale;

visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *"nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15..."*;

visti:

- la legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, che testualmente recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia"*;
- l'art. 1 comma 557 *quater*, così come introdotto dall'art. 11 D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, il quale individua a decorrere dall'anno 2014 quale parametro valevole al fine del tetto massimo della spesa di personale per gli enti sottoposti al patto di stabilità la media del triennio 2011, 2012, 2013, riferimento da intendersi fisso, come puntualizzato dalla Corte dei Conti sezione Autonomie nella deliberazione n. 25 del 15 settembre 2014 in cui si enuncia il seguente principio *"A seguito delle novità introdotte dal nuovo art. 1 comma 557 quater, della L. 296/2006, il contenimento della spesa va assicurato rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, prendendo in considerazione la spesa effettivamente sostenuta in tale periodo, senza, cioè, alcuna possibilità di ricorso a conteggi virtuali. Nel delineato contesto, le eventuali oscillazioni di spesa tra un'annualità e l'altra, anche se causate da contingenze e da fattori non controllabili dall'ente trovano compensazione nel valore medio pluriennale e nell'ampliamento della base temporale di riferimento"*;
- l'art. 11 comma 4-*quater* del D.L. 90 cit che prevede *"all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, dopo il comma 31 è aggiunto il seguente: 31-bis. A decorrere dall'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in materia di riduzione delle spese di personale, non si applicano ai comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale in ragione di motivate caratteristiche socio-economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente"*;
- l'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 e smi. il quale prevede che *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo per l'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

vista la deliberazione n. 51/2011 della Corte dei Conti Sezioni Riunite di Controllo, la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 precisa che:

- trattasi di disposizione di stretta interpretazione che, in quanto tale, non pare ammettere in via di principio deroghe od esclusioni, in quanto la *ratio legis* è quella di porre un limite alla crescita dei fondi per la contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti;
- che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non rimpresse nell'ambito applicativo dell'art.9, comma 2 bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di

- soggetti individuati o individuabili e che, pertanto, potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;
- che detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto trattasi di prestazioni professionali tipiche, la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni;
  - che, pertanto, le sole risorse di cui sopra devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art.9 comma 2 bis del DL78/2010 e che, pertanto, ai fini della verifica del rispetto del tetto 2010 posto per il fondo 2012 va epurato dalle somme per la progettazione, non essendo presente l'avvocatura. Le spese per gli incentivi della progettazione assumerebbero la natura di spese per investimenti e non di spese del personale;

**richiamata** la deliberazione G.C. n.69 del 05.12.2014 avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate – anni 2014 e 2015;

**ritenuto** di dover adottare nuova deliberazione per l'esercizio 2015, che tenga in debita considerazione le novelle normative *medio tempore* intervenute, nonché al fine di effettuare una ulteriore nuova analisi della situazione di fatto;

**dato atto che:**

- ha rispettato per l'esercizio 2014 il patto di stabilità interno e, in base ai dati attuali, lo rispetterà anche per l'esercizio 2015;
- con deliberazione G.C. n. 58 dell'odierna seduta ha provveduto a rideterminare il tetto di spesa del personale, determinato dalla media del triennio 2011/2013, alla luce dei plurimi chiarimenti intervenuti ed ha rilevato il rispetto, rettificando così taluni errori di calcolo contenuti nella deliberazione G.C. n.73/2014, per le motivazioni ivi esposte ed alle quali si rinvia;

**attestato che** non sussistono margini di ulteriore riduzione della spesa del personale posto che:

- essa consta della sola voce stipendiale del personale dipendente,
- non sono attivi contratti di collaborazione né di somministrazione lavoro,
- non sono attive forme flessibili di lavoro ad eccezione dell'agente di polizia locale a tempo determinato e parziale 15h/36h, figura infungibile ed indispensabile per garantire i basilari servizi di sorveglianza e sicurezza del territorio in luogo dell'unico agente di polizia locale dipendente a tempo indeterminato e pieno, assente per espletamento di pubbliche funzioni e con diritto alla conservazione del posto;
- non vi è il fondo per il lavoro straordinario;

**ritenuto** di evidenziare altresì che:

- non pare percorribile l'ulteriore contenimento della spesa del personale mediante l'esercizio associato delle funzioni fondamentali posto che Zone, anche se astrattamente tenuto all'obbligo, è stato esonerato dallo stesso dalla Regione Lombardia mediante deliberazione di G.R. n. 2916 del 19.12.2014 adottata ai sensi dell'art. 21, comma 4, lett. a), della L.R. n. 24/2014, in virtù della sua ubicazione decentrata e del suo isolamento geografico rispetto agli altri enti territoriali;
- la dotazione organica attuale non presenta esuberi ed eccedenze di sorta, in quanto imprescindibile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e l'erogazione dei servizi alla collettività;

**dato atto**, altresì, che per quanto concerne il fondo per le risorse decentrate è stata attuata una logica di contenimento, atteso che nel 2010 il fondo ammontava ad euro 20.082,45 di cui euro 16.646,93 per la parte stabile ed euro 3.435,52 per la parte variabile e che nel 2014 esso era pari ad euro 19.837,74 di cui euro 16.646,93 per la parte stabile ed euro 3.190,81 per la parte variabile, con una contrazione del 7,12% delle risorse variabili (percentuale significativa specie in ragione del modesto ammontare delle risorse);

**udito** l'intervento del Segretario Comunale il quale evidenzia alla Giunta Comunale come gli incrementi del fondo (specie quelli di cui all'art. 15 comma 2) possano essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità e che, come puntualizzato in più occasioni anche dall'Aran è necessario il rispetto di tutti i vincoli di finanza pubblica. Il presente atto deliberativo, pertanto, verrà inoltrato al nucleo di valutazione ed al revisore del conto al fine di ottenere il relativo parere/attestazione, ciascuno per la parte di competenza;

**considerato** che la Giunta Comunale, ritiene di dover stanziare l'incremento di cui ai commi 2 e 5 dell'art. 15, posto che trattasi di voci preordinate al perseguimento di specifici obiettivi, imprescindibili per l'erogazione di basilari servizi alla collettività e che, se attuati attraverso il ricorso ad operatori economici esterni attraverso appalti di servizi comporterebbero una minimale riduzione della spesa del personale, ma un notevole aggravio della spesa pubblica (si pensi, ad esempio al servizio sgombero neve, nonché alla gestione dello sportello al cittadino per i tributi comunali);

**vista** la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20/2015;

**verificato** che, rispetto all'anno 2015 non vi sono state variazioni nella dotazione organica;

**precisato** che:

- con decreto del 31.12.2014, numero 7 (protocollo 3161) il Sindaco ha nominato i Responsabili dell'Area Tecnica, nella persona dell'Arch. Sonia Bettoni, e dell'Area amministrativa-finanziaria, nella persona del Segretario Comunale dott.ssa Mariateresa Porteri, sulla base dell'assetto organizzativo stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n.66 in data 05.12.2014 e n. 68 di istituzione delle posizioni organizzative;
- a seguito della nomina suddetta ed attesa l'omnicomprensività della retribuzione di posizione, così come sancita dall'art. 10 del CCNL 31.03.1999, si provvederà a 'congelare' quota parte del fondo relativa alla dipendente nominata titolare di posizione organizzativa;

**verificato** altresì che non vi sono economie sul fondo 2014;

**ritenuto**, alla luce delle considerazioni sopra riportate di dover procedere alla costituzione del fondo per l'anno 2015 nel modo di seguito sintetizzato:

DESCRIZIONE	ANNO 2015
<b>RISORSE STABILI</b>	
<b>UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 - (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)</b>	13.410,95
<b>INCREMENTI CCNL 2002-05 - (ART. 32 CC. 1,2,7)</b>	
comma 1 (incremento dello 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, dell'anno 2001)	977,58
comma 2 (incremento, a decorrere dall'anno 2003, dello 0,50% del monte salari 2001, esclusa la dirigenza)	788,37
comma 7 (incremento dello 0,20% del monte salari 2001, esclusa quota dirigenza, per finanziamento disciplina alte professionalità)	-
<b>INCREMENTI CCNL 2004-05 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)</b>	
comma 1 (incremento dello 0,5% monte salari anno 2003, esclusa quota dirigenza, per enti con rapporto spesa personale /entrate correnti NON superiore al 39%)	619,90
comma 4 (CCIAA)	-
comma 5 (Regioni)	-
<b>INCREMENTI CCNL 2006-09 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)</b>	
comma 2 (incremento a decorrere dal 31.12.2007 e a valere per l'anno 2008 dello 0,6% del monte salari 2005, esclusa quota dirigenza, qualora rapporto tra spesa del personale e entrate correnti sia inferiore 39%)	850,13
comma 5 (CCIAA)	
comma 6 (Regioni)	
comma 7 (altri enti del comparto)	-
<b>RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001</b>	-
<b>RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)</b>	-
<b>INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)</b>	-

INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - (ART. 15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)	-
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)	-
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	-
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>16.646,93</b>
<b>RISORSE VARIABILI</b>	
RECUPERO EVASIONE ICI - (ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)	-
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)	-
INTEGRAZIONE FONDO CCIAA IN EQUILIBRIO FINANZIARIO - (ART. 15, C.1, lett. N), CCNL 1998-2001)	-
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)	1.400,00
INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)	1.700,00
MESSI NOTIFICATORI - (ART. 54, CCNL 14.9.2000)	-
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14.9.2000)	-
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)	-
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)	90,81
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)	889,20
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)	-
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI</b>	<b>3.190,81</b>
<b>TOTALE</b>	<b>19.837,74</b>
<b>Da 'congelare' (dipendente PT 50% incaricata di P.O.)</b>	<b>1.238,80</b>
<b>liquidabile</b>	<b>18.598,94</b>

attestato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile espressi dai responsabili competenti (articolo 49, comma 1, del TUEL);

tutto ciò premesso,

con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

### D E L I B E R A

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
2. di costituire per l'anno 2015, il fondo per le risorse decentrate nel modo seguente:

**TOTALE PARTE STABILE** **Euro 16.646,93**

**RISORSE DECENTRATE VARIABILI** **Euro 3.190,81**

**RISORSE CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI**

secondo il dettaglio indicato in premessa;

3. di dare atto che:
  - il comune di Zone rispetta il tetto di spesa del personale, ex comma 557 *quater* dell'art.1 L. 296/2006, così come ricalcolata con deliberazione n. 56 dell'odierna seduta;
  - l'incremento di cui all'art. 15, comma 2, viene destinato al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
  - l'incremento di cui all'art. 15, comma 5, viene destinato, nel rispetto della disposizione contrattuale nonché delle indicazioni fornite dall'ARAN, al mantenimento dei maggiori servizi al fine di accrescere i benefici all'utenza. In particolare esso è destinato al progetto sgombero neve e sportello al cittadino specie per quanto concerne i tributi (che l'ente gestisce e riscuote direttamente), attività queste che, se appaltate all'esterno comporterebbero una spesa esponenzialmente maggiore e, verosimilmente, un servizio meno tempestivo;
  - sulla delibera in questione verrà acquisito il parere del revisore del conto nonché, per la parte di competenza, anche quello del Nucleo di valutazione, così come previsto dall'art. 15 comma 4 del CCNL 1 aprile 1999;
  - il fondo verrà liquidato secondo le modalità stabilite e disciplinate dallo stipulando contratto collettivo decentrato integrativo sul quale dovrà essere acquisito parere del revisore del conto nonché autorizzazione della Giunta Comunale alla sottoscrizione definitiva e previa valutazione in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano della performance, approvato con deliberazione G.C. n. 40 del 21.07.2015;
4. di puntualizzare come, a valere sul fondo come sopra costituito, è stata 'congelata', la somma relativa al trattamento accessorio del tecnico comunale, atteso che lo stesso è stato nominato titolare di posizione organizzativa in esecuzione a quanto sancito con deliberazioni G.C. n. 67 e n. 68/2014 ed a cui verrà corrisposto, previa valutazione del Nucleo di Valutazione, la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 comma 3 del CCNL 1.3.1999;
5. di attestare che il fondo come sopra costituito viene stanziato interamente nell'esercizio 2015, anno cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo, imputando pertanto euro 12.000,00 sul bilancio 2015 ed euro 7.837,74 sul bilancio 2016, riservandosi ulteriori puntuali verifiche in occasione della variazione generale di bilancio da effettuarsi entro fine novembre;
6. di dare atto che la somma trova copertura all'intervento 10010801 con dizione "*Fondo risorse decentrate*" del corrente bilancio 2015, che presenta la necessaria disponibilità ad eccezione della voce riguardante la progettazione (prevista nei capitoli relativi alle singole opere);
7. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
8. di puntualizzare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. n. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio on-line, nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971.

OGGETTO: Costituzione Fondo risorse decentrate – anno 2015.

**REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Data 30.10.2015



Il Responsabile del Servizio  
Porteri dott.ssa Mariateresa

**REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Data 30.10.2015



Il Responsabile del Servizio  
Porteri dott.ssa Mariateresa

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

e, inoltre, costituisce

**VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO,**  
ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti *impegni* di spesa:

NUMERO	INTERVENTO / CAPITOLO	IMPORTO

Li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Porteri dott.ssa Mariateresa

**Il Sindaco**  
F.to Marco Antonio Zatti

**Il Segretario Comunale**  
F.to dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI**  
(articoli 124 e 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e articolo 32, comma 1, Legge 18.06.2009 n. 69)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line ove vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, nonché trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Municipio di Zone, 30 NOV. 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, numero 267 e s.m.i.)

Si certifica che la su estesa deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

\* \* \* \*

**ATTESTAZIONE D'IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti (articolo 134, comma 4).

Municipio di Zone, 30 NOV. 2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to. dott.ssa Mariateresa Porteri

---

**COPIA CONFORME**

Ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, numero 445, la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Porteri, in qualità di Segretario Comunale

**attesta la conformità della presente copia,**

composta da facciate scritte 9, al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Municipio di Zone, 30 NOV. 2015



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Mariateresa Porteri